

(N. 448)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARTINI, PATRIARCA e FOSCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1984

Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, in materia di canoni relativi al demanio marittimo

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, ha disposto l'adeguamento della misura dei canoni relativi a tutte le categorie di beni demaniali, compresi quelli del pubblico demanio marittimo. In particolare l'articolo 15 del citato decreto-legge ha rideterminato, moltiplicandola per otto volte, la misura minima del canone, fissandolo in lire 240 per metro quadrato e per anno per le concessioni afferenti i cantieri navali e in lire 400, per metro quadrato e per anno, per le altre specie di concessioni.

Il criterio moltiplicatorio delle misure dei canoni — anche se corrisponde ad una giusta esigenza, in dipendenza del fenomeno inflattivo e della svalutazione della moneta — non corrisponde a criteri di obiettività, in quanto manca ogni riferimento alle modalità di determinazione dei canoni e difetta

della fissazione del limite massimo dei canoni stessi.

Al riguardo si ricorda che altre disposizioni legislative (legge 31 luglio 1956, n. 1016; articolo 1 della legge 21 dicembre 1961, numero 1501) prevedono un limite massimo del canone, per corrispondere ad esigenze di certezza.

Sono proprio esigenze di certezza ad ispirare il presente provvedimento legislativo, attraverso la fissazione di un limite massimo, con la determinazione fino a 2 volte il limite minimo normale del canone.

La lacunosità dei criteri adottati richiede tale limite massimo, quale tetto fino al quale esercitare le valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione nella fissazione dei canoni tabellari.

Il solo criterio della utilità economica, posto dalla legge n. 1501 del 1961, si è rivelato inadeguato in relazione a giuste esi-

genze di obiettività, di imparzialità, di certezza, invocate a viva voce dagli operatori del settore. La fissazione del limite massimo consente di corrispondere da un lato alle istanze dei concessionari e dall'altro alla necessità di acquisizione di entrate da parte dell'erario.

Sembra opportuno, anche ai fini della eliminazione o della riduzione del contenzioso attualmente esistente, che la valutazione dell'utilità economica che traggono i concessionari (oltre che in via generale, e in sede di predisposizione delle tabelle, anche in sede di esame caso per caso degli atti formali) sia non più lasciata alla discrezionalità pura degli organi concertanti, ma contenuta entro limiti prefissati, cui potranno fare riferimento anche eventuali, futuri adeguamenti della misura generale dei canoni. È appena il caso di ricordare che il canone non ha natura fiscale e che i redditi aziendali sono sottoposti ad un proprio previsto trattamento tributario.

La norma che stabilisce che, in ogni caso, il canone minimo da corrispondere all'erario per le concessioni, di qualsiasi entità, da assentire per licenza e per finalità turistiche e ricreative non può essere inferiore alle lire 200.000 per anno corrisponde anch'essa ad una esigenza di equità e ad un sano concetto amministrativo, in quanto l'at-

tività della pubblica amministrazione si estrinseca attraverso una serie di formalità e di adempimenti che non cambiano, per intensità, con il variare, in metri quadrati, della concessione.

Si è inteso mettere l'accento sulla utilizzazione turistico-ricreativa del demanio marittimo, destinata ad impianti e a fornire di servizi ad uso pubblico e collettivo, in quanto si è ritenuto necessario armonizzare il provvedimento legislativo con norme, in atto e *in fieri*, di iniziativa governativa, o regionali, volte ad incrementare il turismo e ad agevolare l'impiego del tempo libero, nelle loro molteplici forme.

Non v'è dubbio, d'altra parte, che attraverso l'istituto della concessione, a mezzo del quale si disciplina, in una moderna accezione, l'uso collettivo del bene pubblico, lo Stato persegue finalità di generale interesse che, per ovvi motivi di sicurezza, di igiene, di ordine pubblico e di natura pratica, non sarebbero perseguibili attraverso un uso « libero » del demanio, indiscriminato, non vigilato e non redditivo per l'erario.

Con il nuovo provvedimento legislativo si muniscono gli organi periferici di riferimenti idonei ad eliminare le sperequazioni esistenti nella misura dei canoni tabellari tra regione e regione ed anche tra località omogenee.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

All'articolo 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Per le nuove concessioni e per le rinnovazioni, di cui al secondo comma, relative ad utilizzazioni di demanio pubblico marittimo per scopi turistici e ricreativi, destinate ad impianti ed a forniture di servizi ad uso pubblico e collettivo, il canone complessivo da corrispondersi all'erario, per ogni singola concessione, non può essere inferiore, in nessun caso, a lire 200.000 per anno.

Per le concessioni di cui al terzo comma l'Amministrazione ha facoltà di aumentare fino a due volte la misura minima normale del canone, sulla base di valutazioni oggettive inerenti alla natura e all'ubicazione dell'area demaniale in concessione nonché sulla base della ricettività dell'esercizio e del numero delle presenze registrate nell'anno precedente.

La misura massima del canone non può essere superata sommando i diversi coefficienti tabellari ».